

TRIBUNALE PENALE DI MILANO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PROC. PEN. N. 1229/04 N.R. – 212325/08 R.G.G.I.P.

UDIENZA 06.10.2008

MEMORIA DIFENSIVA ex art. 127, II comma, c.p.p.

Io sottoscritto Antonio Di Pietro, nato a Montenero di Bisaccia il 02.10.1950, e domiciliato per questo atto presso lo studio dell'avv. Sergio Scicchitano (Roma, via Emilio Faà di Bruno 4), che con il presente atto nomino mio difensore di fiducia, con riferimento al procedimento penale di cui in epigrafe, espongo quanto segue.

Fedele Confalonieri e Gina Nieri, nella loro qualità di legali rappresentanti rispettivamente di MEDIASET ed RTI hanno ritenuto di querelarmi in quanto si sono sentiti diffamati per aver io – a loro dire – accusato tali società “...di ignorare le disposizioni della Corte Costituzionale...” e di “...occupare abusivamente delle frequenze e non rispettare le sentenze...” in relazione alla vertenza giudiziaria che sin dal 1999 va avanti tra le predette società ed Europa 7 (cfr. pag. 2 atto di opposizione alla richiesta di archiviazione).

Ma è la verità!

Una realtà che - non solo io - ma una marea di giuristi, politici, giornalisti, economisti e commentatori vari (italiani e stranieri, di tutto il mondo) andiamo ripetendo da anni. Basta una ricerca in rete su google e “cliccare” alla voce “*Europa 7 Rete 4*” per rendersene conto: ci sono ad oggi ben 4.250.000 interventi al riguardo (**cfr. all. 1**). Sempre da una ricerca su google, correlando le voci “*Di Pietro Rete 4 Europa 7*” possono trovarsi ad oggi registrati ben 273.000 interventi miei o che comunque riguardano la mia posizione su questo argomento (**cfr all. 2**), e ciò a dimostrazione della battaglia politica e parlamentare che sto portando avanti da anni su questo tema.

Per un riassunto delle vicissitudini giudiziarie e politiche che ruotano attorno allo scontro MEDIASET – EUROPA 7, basta scorrere l'enciclopedia multimediale globale WIKIPEDIA ove vi è una significativa sintesi esplicativa ed ove - sotto apposite note - sono riportati gli atti, le leggi, le sentenze, le decisioni emesse delle istituzioni pubbliche e dei tribunali italiani ed europei al riguardo, **cfr. all. 3**).

I miei interventi, dentro e fuori dal Parlamento (italiano ed europeo) non sono - né sono mai stati - diretti contro le società Mediaset e RTI né contro le sue maestranze, ma nei confronti del proprietario di tali società, Silvio Berlusconi. A costui io ed il partito Italia dei Valori di cui sono il Presidente (e che è presente con propri esponenti parlamentari sia al Parlamento Italiano che a quello europeo sin dal 1999) abbiamo contestato e contestiamo sia il persistente (ancora ora) conflitto di interesse in cui si trova (giacchè è all'un tempo sia concessionario televisivo in regime di sostanziale monopolio che Capo di Governo) sia che si è fatto promotore di leggi che hanno aggirato la normativa costituzionale italiana e le Direttive europee in materia di pluralità dell'informazione e di libero mercato.

E' tanto vero ciò che affermo che uno dei primi atti che ho portato avanti appena arrivato al Parlamento italiano (ove mi trovo dal 9 maggio 1996, allorchè venni eletto per la prima volta senatore, **cf. all. 4**) è stato proprio la presentazione di un disegno di legge in materia di ineleggibilità dei concessionari di servizi pubblici (cf. DDL atto Senato n. 4325 del 25.11.99, **all. 5**). Con tale disegno di legge intendevo fosse legislativamente specificato meglio quanto già contenuto dalla legge 361/57 che prevedeva appunto l'ineleggibilità degli amministratori di società concessionarie di servizi pubblici (come lo sono le società televisive di proprietà di Silvio Berlusconi). Era capitato, infatti, che un'interpretazione di comodo della Giunta per le Elezioni aveva permesso all'imprenditore Berlusconi di diventare parlamentare e Capo del Governo, arroccandosi dietro al fatto che lui era il titolare ma non l'amministratore delle società concessionarie.

Anche al Parlamento europeo (ove sono stato interrottamente dal giugno del 1999 ad aprile 2006, **cf. all. 6**) uno dei primi atti che ho portato avanti da europarlamentare è stato la denuncia alla Commissione europea per aiuti di Stato al gruppo Mediaset effettuato proprio dal Governo Berlusconi (**all. 7**).

A questi primi atti parlamentari possono aggiungersi un'infinità di altri, portati avanti soprattutto nella mia qualità di Presidente del partito Italia dei Valori. Intendo dire che anche tutti gli altri atti sottoscritti da deputati e senatori italiani e da deputati europei appartenenti al mio partito sono da ricondurre ad una comune volontà politica, così come lo sono le attività politiche che IDV ha portato avanti in questi anni . Anche in questo caso, basta una ricerca in rete su google e "cliccare" alla voce "*Italia dei Valori Berlusconi Europa 7*" per

rendersene conto: ci sono ad oggi ben 185.000 voci correlate al riguardo (**cf. all. 8**).

Significativa, soprattutto, appare – con specifico riferimento ai fatti di causa – la campagna di informazione che su internet il partito Italia dei Valori ha portato e sta portando avanti per denunciare il costo per l’Erario (e quindi per il contribuente italiano) che comporta il mancato rispetto della normativa europea da parte del Governo italiano (che poi è guidato proprio dal proprietario di Rete 4, Berlusconi). Si veda al riguardo il blog www.antoniodipietro.it oppure il sito www.italiadeivalori.it alla sezione “*Tassa Rete 4: noi non ci stiamo*” (**cf. all. 9**). La bontà di tale azione politica ed informativa lo si ricava anche da analoga presa di posizione di qualificati organi di informazione, come si rileva ad esempio dalla lettura del IL SOLE 24 ORE dal titolo “*La mancata assegnazione di frequenze per Europa 7 vale 3,5 miliardi*” (**cf. all. 10**).

Insomma, potrei produrre documentazione a iosa per dimostrare che ho esercitato ed esercito in tal modo il mio ruolo di oppositore politico, in nome proprio e per conto del partito e del gruppo parlamentare che ho rappresentato e che rappresento ininterrottamente dal 1996 ad oggi. Quindi il giudice ha a disposizione ogni elemento per valutare se il mio comportamento rientri tra quelli tutelati dall’art. 68 della Costituzione senza che io ne faccia richiesta.

Ma la questione non è questa. La questione è che le parole da me pronunciate non possono in alcun modo costituire reato perché esse illustrano – anzi fotografano – una situazione reale.

Controparte ha sostenuto, nella propria opposizione alla richiesta di archiviazione, che “*la gravità dell’offesa è immediatamente percepibile se solo si consideri che il canale televisivo Rete 4 (nel dicembre 2003 così come oggi) è tutt’altro che abusivo, atteso che la Consulta lungi dal sancirne l’illegittimità, con sentenza n. 466 del 2202 ha stabilito che i soggetti emittenti privati possano continuare nell’esercizio della loro attività utilizzando le autorizzazioni amministrative già rilasciate in loro favore*”.

Niente di più in veritiero. Nel Decreto Ministeriale 14.12.1999, allegato proprio dal querelante alla propria querela (e che qui si riproduce, **all. 11**), si legge che “*visto che la società Reti Televisive Italiane ha presentato n. 3 domande tese ad ottenere la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale rispettivamente per le emittenti CANALE 5, ITALIA 1, RETEQUATTRO e che tali domande sono state*

collocate utilmente nella graduatoria sopra citata e che pertanto una delle tre domande risulta eccedere i limiti fissati dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio n. 249; considerato che la domanda presentata dalla Società Reti Televisive Italiane per l'emittente RETEQUATTRO ha ottenuto il minor punteggio e che pertanto la domanda non può essere accolta. DECRETA la domanda di concessione per l'esercizio della radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito nazionale presentata dalla Società Reti Televisive Italiane con denominazione RETEQUATTRO non è accolta e che la società RTI è abilitata a proseguire l'attività di radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale con la denominazione RETEQUATTRO a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo nel rispetto della normativa vigente in materia radiotelevisiva. Per le trasmissioni effettuate su frequenze terrestri l'emittente RETEQUATTRO utilizzerà gli impianti di radiodiffusione e connessi collegamenti di telecomunicazioni e censiti ai sensi dell' articolo 32 della legge 06.08.1990 n. 223, dichiarati nella domanda di concessione ed effettivamente e legittimamente eserciti. A decorrere dal termine fissato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 3 comma 7 della legge 31.07.1997 n. 249, le trasmissioni potranno essere irradiate esclusivamente via satellite o via cavo”.

Successivamente, è intervenuta la Corte Costituzionale con la nota sentenza del 20.11.2002 n. 466 con la quale ha dichiarato “la illegittimità costituzionale dell'articolo 3 comma 7 legge 31.07.1997 n. 249 nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31.12.2003, entro il quale i programmi, irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 dello stesso articolo 3 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo”(cfr. all. 12).

Nella parte motiva la medesima Corte Costituzionale ha precisato che “la illegittimità costituzionale non investe il regime transitorio in deroga e nemmeno l'attuale prosecuzione, purchè temporaneamente limitata, dell'esercizio delle emittenti in eccedenza rispetto ai limiti anzidetti”.

Proprio per contrastare la furbizia del legislatore domestico, influenzato dal fatto che in quegli anni il Presidente del Consiglio e Capo della maggioranza parlamentare era Silvio Berlusconi – vale a dire la stessa persona che era anche proprietaria di Retequattro – Europa 7 ha chiesto tutela al giudice comunitario. Ed infatti la Sentenza del 31.01.2008 della Corte di Giustizia Europea (all. 13),

ha stabilito che “L’art. 49 CE e, a decorrere dal momento della loro applicabilità, l’art. 9, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»), gli artt. 5, nn. 1 e 2, secondo comma, e 7, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni»), nonché l’art. 4 della direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, devono essere interpretati nel senso che essi ostano, in materia di trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi nell’impossibilità di trasmettere in mancanza di frequenze di trasmissione assegnate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati”.”

Ciò posto, è di tutta evidenza che dall’epoca dell’intervista e tutt’ora RETEQUATTRO – che, ripetesi, avrebbe dovuto cessare entro e non oltre il 31.12.2003 le trasmissioni televisive terrestri analogiche - continua ad occupare le stesse frequenze nonostante la revoca intervenuta circa 10 anni fa e nonostante tale occupazione sia stata oggetto di critiche politiche e parlamentari (in Italia ed in Europa) nonché di specifiche sentenze da parte della Corte di Giustizia Europea e della Corte Costituzionale.

Inoltre, gioverà evidenziare che la - illegittima per quanto sopra esposto - persistenza di RETEQUATTRO sulle frequenze, nonostante non abbia più la relativa concessione, è dipesa esclusivamente da proroghe concesse a mezzo di decreti legge soprattutto di Governi guidati dallo stesso proprietario di Retequattro, in palese e macroscopico conflitto di interesse.

Dunque, ricapitolando, RETEQUATTRO ha perso la concessione nel 1999, e poteva continuare a trasmettere su via analogica terrestre entro il termine del 31.12.2003 e dopo detto termine sarebbe dovuta passare su via satellitare o via cavo.

Invece, l’AgCom – evidentemente influenzata politicamente - ha tentato di aggirare la legge subordinando tale termine ad una previa verifica sullo sviluppo dei sistemi alternativi di diffusione. Ma su questo punto (e non su altri) che la citata sentenza della Consulta si è espressa definendo categoricamente come illegittimo tale termine nella misura in cui sia concesso

con una deroga che non dà in assoluto certezze sul momento in cui il passaggio (per quel che interessa in tale sede) di RETEQUATTRO sarà perentoriamente stabilito.

Di conseguenza, le dichiarazioni da me rilasciate nell'intervista al Corriere della Sera, e consistenti nell' avere affermato che RETEQUATTRO "*occupa abusivamente frequenze assegnate a Europa 7*" sono corrispondenti al vero e ciò è tanto vero che la stessa Europa 7, nella persona del Di Stefano, pur avendo ricevuto l'*input* dal Governo di allora per prepararsi alle trasmissioni, non ha potuto mai trasmettere e quindi è stata costretta a tutelare i propri diritti ed interessi intentando un giudizio avente richiesta di risarcimento danni che è in attesa di decisione da parte del Consiglio di Stato in quanto dopo 10 anni Europa 7 non ha ancora cominciato a trasmettere perdendo così una quantità ingente di danaro.

Altrettanto vero, per quanto sopra esposto, è che RETEQUATTRO continua a trasmettere grazie a Decreti del Governo che aggirano le sentenze della Corte Costituzionale e non le rispettano: né più né meno di quanto da me dichiarato nell'intervista in discussione.

Di conseguenza, le mie dichiarazioni altro non sono che la riproduzione della realtà, così come sopra descritta; pertanto non possono essere ritenute penalmente rilevanti sotto alcun profilo.

A conferma di quanto si sostiene gioverà evidenziare quanto segue.

La decisione della Consulta, sopra richiamata, cade nel primo anno della XIV° legislatura che vede l'On. Silvio Berlusconi come Presidente del Consiglio dei Ministri e Carlo Azelio Ciampi in carica come Presidente della Repubblica.

Tra i primi atti del Governo Berlusconi viene presentata per la Promulgazione al Presidente della Repubblica Ciampi la c.d. Legge Gasparri 1, la quale fondamentalmente permetterebbe a RETEQUATTRO di mantenere di fatto le trasmissioni analogiche.

In data 16 dicembre 2003 il testo della Legge viene rispedito alle Camere dal Presidente Ciampi in quanto, fra gli altri motivi, con tale testo di legge di fatto si finiva per prorogare di un ulteriore anno il termine del 31.12.2003 (e ciò in spregio di quello fissato dalla sentenza n. 466/02 della Consulta) senza che il termine prorogato e previsto nel testo di legge, rispedito al Parlamento, potesse essere considerato definitivo.

Paradossalmente, in data 23 dicembre 2003, il Governo approva e firma un Decreto Legge (noto proprio come Decreto SALVA-RETEQUATTRO) con

cui sostanzialmente viene stabilito che la situazione transitoria sarà prorogata fin quando l'Agcom non avrà accertato lo sviluppo e l'offerta del digitale terrestre.

In buona sostanza, con questo decreto il Governo ha prorogato un termine che la Corte Costituzionale aveva stabilito come termine massimo oltre il quale RETEQUATTRO doveva passare a trasmettere su via satellite o via cavo aggirando, quindi, di fatto la sentenza della Consulta e il richiamo fatto dal Presidente della Repubblica solo una settimana prima.

Dunque, all'epoca dell'intervista, io ero al corrente di quanto stava accadendo nell'ambito del Governo e - come parlamentare e presidente di un partito dell'opposizione - facevo sentire la mia voce nei confronti del Governo guidato dal proprietario di Rete quattro.

E difatti, allorchè l'intervistatore - il giornalista, Cazzullo - mi fece presente *“che parte dell'Ulivo è pronta a confrontarsi con lui (Berlusconi) sul decreto per salvare RETEQUATTRO”* io ho espresso la mia opinione né più né meno che con i toni consentiti dal diritto di critica politica provenienti da un esponente dell'opposizione. Una posizione critica che per di più corrispondeva alla realtà dei fatti.

In definitiva, la mia risposta alle domande dell'intervistatore sono state l'espressione del pensiero politico del capo di un partito di opposizione nei confronti del capo di governo che nel frattempo era - come lo è ancora - il proprietario delle maggiori reti televisive private, in spregio ad ogni plateale conflitto di interesse.

Insomma, io all'epoca denunciavo un comportamento non trasparente né corretto del Governo Berlusconi ed avevo - come oppositore politico e parlamentare - non solo il diritto ma anche il dovere di farlo giacchè il Governo stava per approvare un Decreto Legge (che poi è stato approvato) che, si sapeva già, avrebbe aggirato e ignorato le statuizioni della Consulta e le osservazioni del Presidente della Repubblica.

Non certo di un'offesa a RTI e MEDIASET si è trattato, dunque, ma di una manifestazione politica del proprio pensiero nei riguardi del Governo e degli atti che il medesimo stava ponendo in essere.

E', pertanto, evidente che le dichiarazioni oggi in contestazione non possono integrare gli estremi del reato p.e p. all'art. 595 c.p. per aver io esercitato un diritto costituzionalmente garantito quale quello di cronaca e critica politica.

L'esimente dell'esercizio del diritto di cui all'art. 51 c.p. in materia di pubblicazione a mezzo stampa ha ambiti di applicazione e limiti ben definiti: 1) la verità del fatto narrato; 2) la loro pertinenza, ossia l'oggettivo interesse che essi fatti rivestono per l'opinione pubblica; 3) la correttezza con cui gli stessi vengono riferiti (la cosiddetta continenza). Ebbene, nel caso di specie, le espressioni da me usate rientrano certamente nel diritto di critica politica in quanto riferiscono una notizia sicuramente aderente alla realtà ed allo sviluppo normativo e giurisprudenziale del settore. Inoltre rivestono sicuramente un interesse per l'opinione pubblica sia per il ruolo delle parti (Capo del Governo ed esponente dell'opposizione) che per l'oggetto della vertenza (il conflitto di interessi e la pluralità dell'informazione). Infine le argomentazioni sono state riportate con toni moderati e certamente non per gratuiti attacchi personali agli odierni querelanti.

Tra l'altro si ricorderà che la situazione in esame non solo era all'epoca di altissimo interesse pubblico (e lo è ancora di più ora), ma anzi anche altre persone si espressero pubblicamente allo stesso modo in cui mi sono espresso io. Tra queste, giova ricordare la pubblica presa di posizione del titolare di Europa 7, dr. Francesco Di Stefano, che affermo' a Primo Piano che la sua emittente era stata "*...spenta per colpa di Rete 4...*". Presa di posizione che anche in quel caso comportò una reazione di MEDIASET ed RTI che intentarono causa civile al Di Stefano. Ebbene, in data 21.01.2008 il Tribunale di Roma – Sez. I Civile – Giudice Dott.ssa Angela Salvio – ha emesso sentenza n. 1461/08 con cui ha rigettato la domanda, condannato gli attori pure alle spese (cfr. **all. 14**).

Tutto ciò premesso, chiedo che l'Ill.mo Giudice per le Indagini Preliminari voglia disporre l'archiviazione del presente procedimento perché il fatto non sussiste.

Rispettosamente, deposito in copia:

1.

Con Osservanza

Roma, 25.09.2008

On.le Antonio Di Pietro

(Prof. Avv. Sergio Scicchitano)